



Corte dei conti
Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 – Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0001809-31/01/2014-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di **Pinerolo (TO)**

Oggetto: Delibera n. 22/2014/SRCPIE/PRSP - Referto semestrale del Sindaco ai sensi dell'art. 148 TUEL

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 22/2014/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 29/01/2014.

Il Funzionario preposto

Dot. Federico Sola



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 22/2014/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza del giorno 29 gennaio 2014;

Visto l'art.100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art.7, commi 7 e 8, della Legge 5 giugno 2003 n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di Controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il documento relativo alle "Linee programmatiche per l'attività di controllo della Corte dei conti e programma di lavoro delle Sezioni Riunite in sede di controllo" per l'anno 2013", approvato con Deliberazione n.31/2012 dalle Sezioni Riunite in sede di controllo;

Vista la deliberazione n. 12/2013 con la quale si approvava il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2013;

Viste le Linee guida per il referto semestrale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione amministrativa e

contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell'art.148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4, in data 11 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2013;

Vista la deliberazione n. 64/2013 di questa Sezione, con la quale si invitavano i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a procedere alla compilazione e alla trasmissione alla Sezione del Referto, facente parte integrante della predetta delibera della Sezione per le Autonomie n. 4/2013, afferente al primo semestre 2013 entro il termine del 30 settembre 2013;

Udito il Magistrato Istruttore Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA;

Premesso

L'art. 148 del TUEL, come riformulato dall'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, dispone che *"Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale"*.

Tale disposizione, inserita nell'ambito della disciplina dei controlli esterni sulla gestione, prevede un nuovo strumento di valutazione, in corso d'esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo di cui all'art. 148 del TUEL sono state individuate dalla Sezione per le Autonomie, nella deliberazione n. 4/2013, nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati

- gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
 - rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
 - monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
 - consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Il primo schema di relazione elaborato successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 148 TUEL, approvato con la predetta deliberazione n. 4/2013, relativo al semestre gennaio-giugno 2013, è dedicato ad una puntuale rilevazione di una serie di aspetti attinenti all'organizzazione dell'Ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni, dati tutti che restano acquisiti alla Sezione regionale di controllo come base informativa sulle caratteristiche di ciascun ente locale esaminato, utile alle future rilevazioni semestrali.

Lo schema di relazione in esame si compone di due sezioni. La prima sezione, dedicata alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, è volta ad acquisire notizie sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, evidenziando eventuali lacune gestionali in grado di alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. La seconda sezione, dedicata all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, intende rilevare, mediante la rappresentazione puntuale dello stato di attuazione degli stessi negli enti scrutinati, le eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile.

Per dare compiuta attuazione al disposto legislativo e nel recepire i contenuti del predetto schema di relazione, questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 64/2013, con la quale invitava i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a compilare e trasmettere il Referto, sotto forma di questionario, entro il termine del 30 settembre 2013.

In ottemperanza a tali prescrizioni, con nota del 30 settembre 2013 prot. n. 40254, il Comune di Pinerolo (TO) ha trasmesso a questa Sezione il Referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni dell'Ente, relativo al primo semestre 2013. Con nota del 4 dicembre 2013 prot. n. 8899 il Magistrato Istruttore ha comunicato all'Ente locale una serie di osservazioni, contenute in una scheda di sintesi, in merito al suddetto documento, invitando l'Ente a

fornire eventuali osservazioni e deduzioni in merito. Con lettera pervenuta il 14 gennaio 2014, prot. n. 1215 il Sindaco del Comune di Pinerolo ha replicato ai predetti rilievi.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha quindi deferito all'esame collegiale le risultanze del Referto, chiedendo al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

Considerato

Il referto semestrale (1° gennaio - 30 giugno 2013) del Sindaco del Comune di Pinerolo (TO) sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato dall'Ente, redatto ai sensi dell'art. 148 TUEL, ha fornito le informazioni concernenti le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell'economia insediata, nonché l'indicazione dei dati di carattere generale relativi alle risorse umane, strumentali, tecnologiche utilizzate per la gestione dei servizi resi e dei sistemi informativi impiegati.

Ha inoltre fornito gli elementi d'informazione richiesti dalle due sezioni dello schema di referto, in ordine, rispettivamente, alla regolarità della gestione amministrativa e contabile del Comune, e all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni esistenti nell'Ente.

La richiesta di chiarimenti sulle criticità emerse dall'esame del suddetto referto ha avuto riscontro secondo quanto di seguito esposto.

1) In tema di servizi pubblici locali, l'Ente ha dichiarato di non aver adeguato l'ordinamento alle disposizioni previste dall'art. 34, co. 20 e 21, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221.

In sede istruttoria ha precisato che *"per i fini di cui all'art. 34, c. 21, del D.L. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221, l'Ente ha provveduto ad una ricognizione degli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in essere. Entro il 31.12.2013 è stata pubblicata sul sito internet istituzionale apposita relazione dalla quale risulta l'esito della verifica condotta principalmente con riferimento alle modalità di affidamento (affidamento diretto in house, affidamento diretto a società mista con socio individuato con gara a doppio oggetto, pubblica evidenza) ed alla presenza di un termine finale nell'affidamento. Si precisa che tutti gli affidamenti recano una data di scadenza. L'unico affidamento per il quale si pone il problema della conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria è la gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della Enel Sole Srl, a causa della modalità di affidamento (affidamento diretto alla società proprietaria degli impianti). Le indicazioni fornite in sede di ricognizione, a fronte della scadenza del contratto di affidamento, sono le seguenti:*

- elaborare una relazione dettagliata ai fini dell'art. 34, c. 20 del D.L. 179/2012 dalla quale risultino compiutamente: la descrizione del servizio attuale in termini tecnici ed economici, le ragioni dell'affidamento, gli obblighi di servizio, il rispetto della normativa comunitaria, l'analisi di soluzioni alternative anche con riferimento all'ipotesi di riscatto degli impianti di proprietà di Enel Sole Srl e le conseguenti valutazioni in termini di costi e benefici;

- procedere, nelle more della stesura ed approvazione della relazione, all'affidamento del servizio di manutenzione nei limiti di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006."

La Sezione prende atto di quanto dichiarato e si riserva di verificare nei successivi controlli il rispetto della normativa in questione.

2) L'Ente ha dichiarato che il programma triennale dei lavori pubblici e di realizzazione delle opere di cui all'elenco annuale ex art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è coerente con il bilancio e con il piano dei pagamenti, anche ai fini del rispetto del patto di stabilità.

In sede istruttoria tuttavia è stato evidenziato che nella delibera 69/2013 la Sezione rilevava criticità nella gestione delle risorse destinate a spese in conto capitale. Inoltre dai dati del rendiconto 2012 trasmessi con il SIRTEL si sono rilevati bassi pagamenti rispetto alle somme impegnate sia in conto competenza (euro 197.791,76 a fronte di 3.343.404,47 di impegni) che in conto residui (euro 3.977.578,52 a fronte di 22.254.814,05).

A riguardo l'Ente ha precisato che *"il permanere di residui passivi relativi al Titolo II della spesa non è da ritenersi imputabile a criticità nelle procedure di pagamento quanto piuttosto alla dinamica e all'andamento dei lavori stessi. A sostegno di quanto affermato, si evidenzia che nelle annualità 2011-2013, tutte le fatture presentate dai fornitori, relative a stati di avanzamento lavori, sono state regolarmente pagate entro l'anno di riferimento."*

Anche in questo caso la Sezione prende atto di quanto sopra riservandosi di verificare nei successivi controlli.

3) Relativamente alla gestione delle entrate, si evidenzia quanto segue.

In merito alla valutazione sull'efficienza della gestione delle entrate, in relazione alle quote effettivamente riscosse e a quelle rimaste da riscuotere, l'Ente ha fornito risposta positiva, ma solo con riferimento alle entrate per sanzioni al codice della strada, rilevando una percentuale di inesigibilità del 25%.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che *"con riferimento alle entrate più significative si riscontra una percentuale di inesigibilità della TARSU del 4%, del recupero evasione tributaria pari circa al 7%, mentre per le altre la percentuale è sostanzialmente pari a*

zero. Per il recupero delle somme dovute ad attività di accertamento, si fa ricorso a società di recupero crediti."

L'Ente ha dichiarato che la riscossione dei proventi da locazione e di quelli connessi all'utilizzo o affidamento in concessione dei cespiti patrimoniali avviene in modo regolare. Tuttavia dai dati Sirtel relativi al rendiconto 2012 si è rilevata una riscossione dei fitti attivi bassa soprattutto in conto residui. In sede istruttoria sono state confermate problematiche connesse agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali la percentuale di inesigibilità si attesta al 26% dovute a situazioni di indigenza, e al Circolo Sociale con il quale è in corso una definizione delle modalità di ripianamento del debito.

Tutto quanto segnalato all'Ente, sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte della Sezione.

4) A causa della mancata approvazione del bilancio, nella relazione, è stato dichiarato che i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica e nel Piano esecutivo di gestione non hanno trovato piena attuazione nel semestre. A riguardo si fa rinvio a quanto disciplinato da ultimo dalla Sezione delle Autonomie con del. 23/2013 per una gestione dell'esercizio provvisorio improntata a principi di prudenza. In particolare avuto riguardo anche alle previsioni del TUEL in ordine alla gestione dell'esercizio provvisorio, si evidenzia quanto in essa riportato: *"...è auspicabile un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite e dei relativi mezzi di copertura, attraverso una sorta di attualizzazione della programmazione di riferimento all'esercizio provvisorio...In assenza sia di generali indirizzi programmatici (Relazione Previsionale e Programmatica, programmazione della spesa del personale, programmazione e contenimento delle spese di funzionamento e altri connessi e collegati) sia di una programmazione operativa, di cui al Piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2013, occorre, in particolare, analizzare le azioni compiute per determinare nella sostanza gli orientamenti della gestione di spesa in esercizio provvisorio, sempre nell'ottica dell'equilibrio tendenziale da salvaguardare e garantire."*

5) In merito ai servizi esternalizzati e alle modalità di esternalizzazione, l'Ente, in sede istruttoria, ha fornito l'elenco di quelli esternalizzati in essere al primo semestre 2013. Sul punto, ferma restando l'autonomia gestionale dell'Ente, da esplicitarsi nel rispetto della disciplina vigente in materia, si sottolinea l'opportunità di una formalizzazione delle valutazioni effettuate, aspetto che comporta una maggiore e corretta ponderazione dei vantaggi derivanti quale conseguenza dell'affidamento ad altri di attività in precedenza svolte dall'ente locale, attraverso una valutazione costi/benefici che dimostri come il servizio affidato a terzi risulti preferibile rispetto alla formula

organizzativa precedente, scelta sempre basata su elementi di utilità sociale e di convenienza economica.

6) Dalla relazione si evince che l'Ente ha fatto ricorso all'istituto dell'estensione contrattuale (cinque casi) e, pertanto, in fase istruttoria è stato chiesto di dare atto del rispetto della normativa prevista in materia di rinnovi e proroghe, fornendo l'avviso positivo dell'Organo di Revisione.

Nella nota di risposta, l'Ente ha dichiarato che gli atti in questione *"sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa, dal quale è emerso il sostanziale rispetto della normativa prevista in materia di proroghe contrattuali e di affidamento di servizi/lavori complementari. Non avendo ad oggetto l'affidamento di servizi pubblici locali, per i contratti citati non è stato richiesto il parere dell'organo di revisione di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000."*

Al riguardo si richiama la necessità di un controllo interno sull'attività contrattuale dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera c) del TUEL.

7) Con riferimento all'andamento dei pagamenti delle spese in conto capitale, nel referto, l'Ente ha indicato come percentuali di realizzazione del Piano triennale delle opere per il 2010 il 69,82%, per il 2011 il 57,65% e per il 2012 il 20,80%, rilevando un modesto andamento dei pagamenti delle spese per investimento, come peraltro rilevato nella delibera 69/2013 sopra citata e dall'esame del rendiconto 2012 effettuato attraverso il sistema SIRTEL.

Nella relazione si chiedeva inoltre di indicare le misure organizzative poste in essere per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a) del d.l. 78/2009 e dell'art. 1 del d.lgs. 192/2012 che modifica l'art. 4 del d.lgs. 231/2002, recependo la direttiva 2011/7/UE. L'Ente ha dichiarato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 488 del 30/12/2009 ha approvato le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente; la Giunta comunale adotta annualmente il programma dei pagamenti al fine di evitare l'assunzione di impegni di spesa non compatibili con la disponibilità di cassa dell'Ente.

In sede istruttoria nel dare atto del rispetto della normativa intervenuta successivamente alla delibera citata, l'Ente ha precisato che *"non risulta peraltro il pagamento di interessi moratori da ritardo di pagamento, posto che l'ente non ricorre ad anticipazioni di tesoreria ed ha ampia disponibilità di cassa."*

La Sezione si riserva di verificare l'efficacia delle misure adottate nei successivi controlli.

8) L'Ente ha effettuato una stima del contenzioso che potrebbe potenzialmente generare passività, tuttavia non ha provveduto a stanziare una posta di accantonamento in bilancio.

A riguardo si richiama quanto di recente affermato nella delibera delle Sezioni Autonomie (n. 23/2013): *"la situazione debitoria fuori bilancio e l'incidenza delle passività potenziali possono richiedere scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine può essere utile prevedere un apposito fondo rischi per passività potenziali vincolando l'avanzo libero, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale"*.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che *"alla luce delle cause in essere l'entità dell'avanzo di amministrazione è ritenuto congruo."*

Tali aspetti saranno oggetto di verifica nei successivi controlli.

9) L'Ente ha dichiarato di non avere una struttura deputata al controllo di gestione. In sede istruttoria ha precisato che il servizio finanziario procede comunque alla stesura e all'invio del referto sul controllo di gestione, che, peraltro, per il 2012 non risulta trasmesso a questa Sezione, come prescritto dall'art. 198 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

L'Ente ha dichiarato di non svolgere il controllo con riferimento ai costi e ricavi dei singoli servizi/centri di costo, ma di aver attuato procedure volte a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

In particolare ha precisato che *"l'articolazione degli obiettivi avviene in sede di Piano Esecutivo di Gestione ed a partire dal 2011 con il Piano della Performance. La descrizione degli obiettivi è corredata da indicatori, a seconda della tipologia dell'obiettivo, di quantità e/o di qualità (accessibilità, qualità tecnica, tempestività, trasparenza) e/o di efficienza (tecnica, economica) e/o di soddisfazione dell'utenza."*

A partire dall'anno 2012 è stato avviato un lavoro volto alla definizione degli standard dei servizi resi dall'Ente. Tale attività comporta l'analisi di 12 servizi per ciascun anno (2012, 2013 e 2014), l'individuazione degli indicatori e per ciascun indicatore la definizione di un target di riferimento."

Nella relazione l'Ente dichiara che l'organo preposto al controllo di gestione non fornisce all'organo politico elementi e valutazioni idonei a supportarlo nei suoi compiti d'indirizzo, e che l'analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno non contribuisce alla quantificazione degli stanziamenti di competenza, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 162, comma 5, del TUEL.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che le previsioni di bilancio vengono fatte nel rispetto dei principi di cui all'art. 162 comma 5 del TUEL e, al riguardo, gli organi di controllo interno non hanno rilevato criticità in merito.

Inoltre ha dichiarato che *"il controllo di gestione non fornisce rapporti utilizzabili ai fini della valutazione della performance del personale. Si rileva tuttavia che la Relazione finale al Piano della Performance, approvata dalla Giunta dopo l'esame da parte del Nucleo di valutazione, contiene valutazioni dettagliate in merito al raggiungimento degli obiettivi rilevanti ai fini dell'indennità di risultato, derivante dall'analisi dei relativi indicatori."*

Dalle risposte fornite si rilevano aspetti da perfezionare nel controllo di gestione. Peraltro anche l'Ente dichiara che *"il controllo di gestione, in assenza di una contabilità analitica e di una specifica struttura dedicata, si limita ad analizzare i dati finanziari preventivi e consuntivi dei servizi a domanda individuale e alla predisposizione annuale del Referto"*.

Si invita l'Ente a dare piena attuazione a quanto previsto dagli articoli 196 e ss. del TUEL.

10) L'Ente ha dichiarato di non aver modificato il regolamento di contabilità, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 147-quinquies del TUEL.

In sede istruttoria ha precisato che *"non è stato modificato perché già prevede all'art. 8, comma 3, che il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria implichi la verifica dell'andamento degli accertamenti del totale delle entrate di bilancio tale da garantire il livello delle previsioni di spesa contenute nel bilancio annuale"*. Inoltre dichiara che il regolamento di contabilità già prevedeva un controllo "concomitante" sugli equilibri finanziari.

Si ricorda che ai sensi del comma 2 del citato articolo 147-quinquies del TUEL *"il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'Ente (...omissis)"*. Inoltre il comma 3 prevede che *"il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*.

11) Si prende atto infine di quanto dichiarato dall'Ente sia nella relazione, che in sede istruttoria, in merito:

- alle modalità di organizzazione dei singoli servizi;
- agli interventi adottati per migliorare il grado di riscossione delle entrate, riservandosi di verificarne l'efficacia nei controlli ordinari ex art. 1 commi 166-168 della legge 266/2005;

- alla concessione di beni in comodato d'uso gratuito e alle ragioni che ne giustificano la concessione a titolo gratuito;
- all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi attraverso il ricorso a centrali di committenza in misura pari al 17,20% rispetto al totale degli impegni assunti a tale titolo nel semestre, e alle altre modalità di acquisto specificate in istruttoria;
- al rispetto da parte delle società affidatarie in house delle prescrizioni dell'art. 3-bis, co. 6 del dl. n. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, in tema di acquisto di beni e servizi, reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
- alla mancata riconsiderazione della sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni, che l'Ente avrebbe dovuto effettuare dopo l'adozione della delibera di ricognizione di cui all'art. 3 co. 27 L. 24/12/2007, n. 244: lo stesso ha dichiarato che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere, in fase di predisposizione del bilancio 2014, ad adottare apposita delibera;
- all'attuazione del regolamento dei controlli interni avvenuta a partire dal II semestre;
- alla valutazione sullo stato di attuazione dei programmi;
- alla mancata adozione di un modello organizzativo per il controllo interno o per il controllo analogo sulle società partecipate.

Ritenuto

L'esame del referto del Sindaco del Comune di Pinerolo (TO) ha evidenziato alcune criticità, come sopra individuate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, in relazione alle criticità emerse dall'esame del referto semestrale sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni, redatto ai sensi dell' art.148 TUEL dal Sindaco del Comune di Pinerolo (TO) si pronuncia nei termini sopra esposti.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco, ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Pinerolo** (TO).


Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 29 gennaio 2014.

Il Relatore
Giuseppe Maria Mezzapesa



Il Presidente ff
Mario Pischedda



Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto
Federico Sola

31 GEN. 2014

